

(N. 1062)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(VILLABRUNA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1955

---

Modificazione dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935,  
sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge il termine per l'ultimazione delle opere finanziate ai sensi dei decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, e 9 aprile 1948, n. 399, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677, viene spostato al 31 dicembre 1955.

Il nuovo termine, che corrisponde a quello massimo stabilito dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, per l'ultimazione delle opere, il cui finanziamento sia stato disposto posteriormente al 31 luglio 1953, è giustificato a seconda dei casi:

dallo sfavorevole andamento della stagione, specie nelle località montane;

dal maggior tempo occorrente a realizzare le varianti dei progetti, riconosciute necessarie nell'interesse turistico;

dalla opportunità di evitare, durante la

esecuzione dei lavori, la chiusura totale delle aziende alberghiere, specie nell'alta stagione;

dalla complessità dei procedimenti intesi ad ottenere il rilascio del nulla osta all'esecuzione dei progetti da parte delle Soprintendenze alle belle arti; la dichiarazione di pubblica utilità per le espropriazioni occorrenti; la licenza di costruzione da parte delle autorità comunali, specie quando è venuta in discussione l'altezza massima delle nuove opere alberghiere.

Un esame analitico delle singole situazioni consente di prevedere che alla fine del 1955 saranno senz'altro compiuti tutti i lavori finanziati ai sensi delle disposizioni sopra ricordate.

La necessità di emanare la norma in questione viene confermata dalla esigenza di realizzare il compimento dei lavori in corso, molti dei quali risolvono problemi turistici di eccezionale interesse.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Con effetto dal 1° gennaio 1955, il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sono sostituiti dal seguente:

« Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1955 ».